

**Regolamento per la disciplina ed utilizzo  
degli impianti di videosorveglianza  
del Comune di Villa Bartolomea**



approvato con delibera  
di Consiglio Comunale  
n. 17 del 18/05/2020

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 - OGGETTO**

**ART. 2 – DEFINIZIONI**

**ART. 3 - FINALITÀ**

**ART. 4 - PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**CAPO II - SOGGETTI**

**ART. 5 - TITOLARE**

**ART. 6 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**ART. 7 - IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI**

**ART. 8 - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 9 – AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 10 - SOGGETTI RESPONSABILI ESTERNI AL TRATTAMENTO**

**CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 11 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

**ART. 12 - CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

**ART. 13 - OBBLIGHI CONNESSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 14 – INFORMATIVA**

**ART. 15 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI**

**ART. 16 - UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI "BODY CAM"**

**ART. 17 - IMPIEGO DELLE FOTOTRAPPOLE**

**ART. 18 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 19 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

**CAPO IV - MISURE DI SICUREZZA**

**ART. 20 - SICUREZZA DEI DATI PERSONALI**

**ART. 21 - ACCESSO AGLI IMPIANTI E CREDENZIALI**

**CAPO V- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

**ART. 22 - TUTELA**

**CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 23 – AGGIORNAMENTO ELENCO IMPIANTI**

**ART. 24 - OBBLIGHI DI PREVENTIVO ESAME**

**ART. 25 - NORMA DI RINVIO**

**ART. 26 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

**ART. 27 – RINVIO DINAMICO**

**ART. 28 – ENTRATA IN VIGORE**

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Villa Bartolomea, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promulgati dal Garante della privacy ed in particolare del "decalogo" del 8 aprile 2010, nonché dal Regolamento Europeo Privacy REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 e delle Linee Guida 3/2019 dell'EDPB (European Data Protection board) in tema di videosorveglianza.

2. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipi di impianti per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa **informativa** alle persone che stanno per accedere nell'area video sorvegliata, utilizzando a tale fine i modelli semplificati predisposti in **fac-simile** dall'Autorità, allegati n. 1 e n. 2 al Provvedimento del Garante della Privacy 8 aprile 2010, nel rispetto delle relative modalità di utilizzo di cui ai punti 3.1, 3.1.3 e 4.6, lett. c) del provvedimento medesimo, integrati con il rinvio alle informazioni complete disponibili presso il sito internet comunale, secondo quanto previsto dalle linee guida 3/2019 dell'EDPB (European Data Protection board) in tema di videosorveglianza e siano adottate idonee misure di sicurezza.

3. In particolare il presente regolamento:

- a) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- b) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

4. Tali impianti:

- a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- b) consentono unicamente riprese video;
- c) sono installati dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza designato a norma dell'articolo 6 del presente regolamento.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento, sono attivabili impianti di foto-sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Servizio di Polizia Locale di Villa Bartolomea, montate su veicoli di servizio ovvero in dotazione agli operatori di Polizia Locale (body cam) e utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) e) e g) del presente regolamento;

6. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Villa Bartolomea può essere integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate all'articolo 3 del presente regolamento;
- c) per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- d) per "trattamento" qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- e) per “dato personale”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale
- f) per “titolare”, l’Ente Comune di Villa Bartolomea, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g) per “responsabile del trattamento dei dati personali”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h) per “responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all’installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- i) per “autorizzati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- j) per “interessato”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- k) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### **Art. 3 - Finalità**

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Villa Bartolomea dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull’ordinamento della polizia municipale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “*disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Villa Bartolomea. In particolare, l’uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l’attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all’art. 50 e di ufficiale di governo di cui all’art. 54 comma 4 e 4-bis del D. Lgs. 267/2000;
- b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
- c) vigilare sull’integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
- d) tutelare l’ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- e) controllare aree specifiche del territorio comunale;
- f) monitorare i flussi di traffico;
- g) acquisire ogni elemento utile ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative e dei reati penali ai sensi dell’art. 13 Legge 689/1981 e dell’art. 354 c.p.p.

3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

### **Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Villa Bartolomea si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e

all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.

3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice.

4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Villa Bartolomea esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

## **CAPO II- SOGGETTI**

### **Art. 5 - Titolare**

1. Il Comune di Villa Bartolomea è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Villa Bartolomea è rappresentato dal Sindaco pro tempore, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Sindaco, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) provvede a designare il responsabile della protezione dei dati e a definire le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
- f) pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.
- g) si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali acquisiti tramite il sistema di video sorveglianza.

### **Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**

1. La gestione tecnica dell'impianto e la manutenzione sono affidati ad apposita ditta incaricata periodicamente dall'ufficio tecnico comunale.

2. Il legale rappresentante di tale società o altro soggetto interno all'Ente individuato dal Sindaco è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata specificando i compiti affidati al responsabile. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.

3. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:

- a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza;
- b) assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza.

#### **Art. 7 - Responsabile della protezione dei dati**

1. Il Responsabile dei Dati personali è il responsabile di Servizio dell'area Anagrafe, Polizia locale e commercio. Il Data protection Officer è il responsabile di Servizio dell'area Finanziaria.
2. Il Responsabile dei Dati Personali è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e funzioni previste dal D.Lgs. 101/2018 in relazione all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Villa Bartolomea.

#### **Art. 8 - Responsabili del trattamento dei dati personali**

1. Il Sindaco nomina il responsabile o i diversi soggetti responsabili del trattamento dei dati, che sono designati quali responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai responsabili. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati, previa approvazione da parte del Sindaco.
2. I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.
3. I responsabili effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
4. Il Responsabile o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
  - a) adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
  - b) curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
  - c) collaborano con il Segretario generale per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
  - d) custodiscono le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

#### **Art. 9 - Autorizzati al trattamento dei dati personali**

1. Il Responsabile del trattamento dei dati o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, nominano gli autorizzati al trattamento in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli autorizzati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.
2. Gli autorizzati al trattamento sono nominati tra i dipendenti del Comune di Villa Bartolomea che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.
4. Nell'ambito degli autorizzati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

#### **Art. 10 - Soggetti responsabili esterni al trattamento**

1. Ai soggetti esterni al Comune di Villa Bartolomea e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni del presente regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali. Tali soggetti sono designati, con atto del Sindaco, responsabili esterni al trattamento dei dati personali.

### **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
  - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

#### **Art. 12 - Conservazione dei dati personali**

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica anche mediante sovraregistrazione. Ciò assicura che i dati cancellati non sono recuperabili.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
3. In tali casi dovrà essere informato il Responsabile del trattamento dei dati, che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 6 ad operare per tale fine.
4. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 13 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali**

1. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 14 - Informativa**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Villa Bartolomea rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:
  - a) pubblicazione sul sito internet istituzionale di planimetrie e di altra documentazione relative alle zone video sorvegliate;
  - b) pubblicazione sul sito internet istituzionale dell' informativa completa di videosorveglianza ai sensi del regolamento (Ue) 2016/679 ("Gdpr");
  - c) pubblicazione di cartelli contenenti l'informativa semplificata di cui all'art. 13 del Codice, conformi agli allegati n. 1 e n. 2, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nel rispetto delle relative modalità di utilizzo di cui ai punti 3.1, 3.1.3 e 4.6, lett. c) del provvedimento medesimo integrati con il rinvio alle.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Villa Bartolomea rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Codice ed al provvedimento in materia

di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010. allegati n. 1 e n. 2 al Provvedimento del Garante della Privacy 8 aprile 2010, nel rispetto delle relative modalità di utilizzo di cui ai punti 3.1, 3.1.3 e 4.6, lett. c) del provvedimento medesimo

4. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere, body cam e fototrappole a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

#### **Art. 15 - Comunicazione e diffusione dei dati personali**

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Villa Bartolomea a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

#### **Art. 16 - Utilizzo di particolari sistemi mobili "Body CAM"**

1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di apparecchi indossabili per la videoregistrazione degli eventi che accadono alla loro presenza. Detti apparecchi, che non registrano in via continuativa, sono attivate dall'operatore nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 ogni qualvolta sia necessario compiere rilievi video e fotografici per l'accertamento delle violazioni amministrative;

- ai sensi dell'art. 354 C.P.P. comma 2 ogni qualvolta si necessario compiere accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose utili ai fini dell'accertamento dei reati.

- in relazione ad ogni situazione di pericolo per la vita e l'incolumità dell'operatore o per specifiche attività poste in essere durante il servizio che siano espressione di poteri autoritativi degli organi, uffici e comandi di polizia.

2. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di apposito rapporto, scaricheranno tutta la documentazione video all'interno di apposita cartella protetta da password.

3. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 11 del Codice ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

4. I dati relativi all'accertamento delle violazioni amministrative dovranno essere conservati fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio o all'eventuale definizione dei rimedi giurisdizionali avverso gli atti sanzionatori.

5. I dati relativi all'accertamento dei reati saranno conservati sino ai termini di cui art. 10 comma 3 lett. U del D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15.

#### **Art. 17 - Impiego delle "Fototrappole"**

1. Il Comando di Polizia Locale di Villa Bartolomea, al fine di scoraggiare e prevenire l'incivile e diffuso fenomeno dell'abbandono di rifiuti e la creazione di "microdiscariche" sparse nel territorio comunale, fa ricorso ai sistemi mobili di foto-video ripresa denominati "Fototrappole". Queste si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o video clip. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

2. Le fototrappole vengono installate in zone del territorio comunale maggiormente soggette al fenomeno dell'abbandono di rifiuti, allo scopo di monitorare dette aree e per l'individuazione delle persone e anche le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti.

3. Le riprese filmate e l'extrapolazione dei fotogrammi per l'accertamento degli illeciti ambientali potranno riguardare solo le immagini concernenti violazioni contemplate nel Testo Unico Ambientale, D.lgs. 152/2006, (utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose con riflessi penali e/o amministrativi a seconda delle norme violate e delle relative sanzioni stabilite: D.lgs. 152/2006 artt. 256, 255) sia le violazioni amministrative alle disposizioni emanate dal Comune (corretto conferimento dei rifiuti).

4. Le immagini dovranno essere visionate dal solo personale di Polizia Locale. Saranno estrapolati solo quei fotogrammi necessari alla contestazione degli illeciti di cui al D.lgs 152/2006, alle violazioni di carattere penale, alla violazioni riguardanti le disposizioni emanate dal Comune con l'immediata eliminazione di ogni fotogramma non necessario o pertinente.

5. Su apposito registro informatizzato si terrà conto del numero delle immagini estrapolate, del luogo e della data di acquisizione delle stesse. La conservazione dei dati, su apposito supporto informatico accessibile solo agli operatori ed organi di Polizia, avverrà sino a conclusione del processo sanzionatorio.

#### **Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati personali**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

#### **Art. 19 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

g) tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Reg. Ue 679/2016, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Il titolare del trattamento fornisce, a richiesta dell'interessato, una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

3. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

5. Il diritto di ottenere una copia di cui ai punto 2- 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA**

#### **Art. 20 – Sicurezza dei dati personali**

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza fissi e mobili devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

2. Il titolare deve designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
3. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
4. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
5. Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

#### **Art. 21 - Accesso agli impianti e credenziali**

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno dei locali delle strutture comunali in cui sono ubicati i monitor di controllo. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli autorizzati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, nonché al personale delle Forze di Polizia.
3. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.
4. In caso di accesso di persone non autorizzate alla visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, gli incaricati dovranno prendere tutte quelle misure ritenute necessarie ivi compreso l'oscuramento, momentaneo del monitor di controllo ovvero altre misure impartite dal titolare del trattamento dati.

### **CAPO V- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 22 - Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

### **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 23 – Aggiornamento elenco impianti**

1. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti è demandato al responsabile del trattamento dei dati come individuato nell'art. 7.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente al responsabile del trattamento dati l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

#### **Art. 24 - Obblighi di preventivo esame**

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area video sorvegliata, utilizzando a tale fine i modelli

semplificati predisposto in fac-simile dall'Autorità, allegati n. 1 e n. 2 al Provvedimento del Garante della Privacy 8 aprile 2010 e nel rispetto delle relative modalità di utilizzo di cui ai punti 3.1, 3.1.3 e 4.6, lett. c) del provvedimento medesimo, integrati con il rinvio alle informazioni complete disponibili presso il sito internet comunale, secondo quanto previsto dalle linee guida 3/2019 dell'EDPB (European Data Protection board) in tema di videosorveglianza e siano adottate idonee misure di sicurezza.

**Art. 25 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice, al Regolamento UE 2016/679, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, alle Linee Guida 3/2019 dell'EDPB (European Data Protection board) in qualsiasi momento.

**Art. 26 – Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 27 – Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 28 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

**Informativa semplificata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Ue 2016/679, in merito al trattamento dei dati personali, relativi ad attività di videosorveglianza urbana, non ottenuti presso l'interessato.**

Ai sensi dell'articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che ha approvato il regolamento sugli impianti di videosorveglianza del Comune di Villa Bartolomea, con riferimento alla attività di trattamento dati relativa al sistema di Videosorveglianza Urbana non ottenuti presso l'interessato, è necessario fornire le seguenti informazioni:

- 1. Titolare del Trattamento** Comune di Villa Bartolomea  
P.E.C. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_
- 2. Contatti Data Protection Officer:** Sig. : \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
PEC: \_\_\_\_\_
- 3. Finalità del trattamento dei Dati Personali** in ottemperanza ai relativi obblighi di legge e di regolamenti (Forze di Polizia, Procura della Repubblica)
- 4. Base giuridica del Trattamento** **Art. 6.1 lett. e) GDPR esecuzione di un compito di interesse pubblico**
- 5. Periodo di conservazione dei dati**  
I dati saranno conservati per la durata massima di 7 giorni.

**6. Diritti dell'Interessato**

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Villa Bartolomea e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Villa Bartolomea, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 1, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazioni necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.

**7. Diritto di proporre reclamo**

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

**8. Informazione Completa:**

Per ulteriori informazioni è disponibile l'informazione completa presso il sito internet comunale